



Circondario  
Empolese  
Valdelsa

All. 1

DOCUMENTO APPROVATO  
CON DELIBERA N° 60 DEL 21.09.2010  
GIUNTA

**REGOLAMENTO  
DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO  
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI  
VINCOLO IDROGEOLOGICO  
AGRICOLO E FORESTALE**

**Regolamento del Circondario Empolese Valdelsa  
per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni in materia di  
Vincolo Idrogeologico Agricolo e Forestale**

*Approvato con Delibera di Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n° 60 del 21.09.2010*

***TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI***

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

***TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE***

Art. 3 - Competenze dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico Agricolo e Forestale

Art. 4 - Competenze del Responsabile del Procedimento

***TITOLO III - LA FASE PROCEDIMENTALE***

Art. 5 - Presentazione delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazione

Art. 6 - Documentazione da allegare alle dichiarazioni e alle richieste di autorizzazione

Art. 7 - Trasformazioni dei boschi e rimboschimenti compensativi

Art. 8 - Avvio del procedimento

Art. 9 - Atti finali

Art.10 - Ulteriori adempimenti

Art.11 - Deposito cauzionale

Art.12 - Varianti

Art.13 - Validità dell'autorizzazione e delle dichiarazioni

Art.14 - Proroga dell'autorizzazione

Art.15 - Rinnovo dell'autorizzazione

Art.16 - Sanatorie

Art.17 - Modificazione ed abrogazione del presente regolamento

Art.18 - Entrata in vigore

## **TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 40 della Legge Regionale n°39 del 21 marzo 2000 e s.m.i. della Regione Toscana, di seguito denominata "L.R. 39/2000" ed in coerenza con i contenuti del Regolamento n°48/R e s.m.i. emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana del 8 agosto 2003, di seguito denominato "Regolamento Forestale 48/R/2003" e con il Regio Decreto Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

### **ART. 2**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento si applica nell'ambito territoriale dei seguenti Comuni del Circondario Empolese Valdelsa: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.
2. E' escluso dall'applicazione del presente Regolamento il territorio afferente i parchi regionali, i parchi provinciali e le riserve naturali eventualmente compresi nell'ambito del territorio del Circondario Empolese Valdelsa, per il quale è riconosciuta la competenza dell'Ente Parco o dell'organismo di gestione.

## **TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE**

### **ART. 3**

#### **COMPETENZE DELL'UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO AGRICOLO E FORESTALE**

1. Nell'ambito della Direzione Viabilità, Trasporti, Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo, Vincolo Idrogeologico, Sit del Circondario Empolese Valdelsa e secondo le norme regolamentari dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e servizi, è individuato, con atto dirigenziale, l'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni nelle materie disciplinate dalla L.R. 39/2000 s.m.i. e del Regolamento Forestale 48/R/2003 s.m.i., nonché all'esame delle dichiarazioni ed allo svolgimento di tutte le altre fasi procedurali connesse.
2. L'Ufficio Vincolo Idrogeologico Agricolo e Forestale è situato in Via Pievano Rolando, 8 a Empoli.

### **ART. 4**

#### **COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. All'interno dell'ufficio individuato a norma del precedente art. 3, comma 1, è stato individuato con apposito Atto degli organi competenti il Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti procedimenti amministrativi (di cui agli artt. 42 comma 4), 49, 55, 56 della L.R. 39/2000 e della D.G.R. 123/2003):
  - autorizzazioni per la trasformazione di boschi e per le opere connesse al taglio dei boschi;
  - autorizzazione per la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e per la realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei

- terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi;
- dichiarazioni inerenti le opere connesse al taglio boschivo ed alla coltivazione e sistemazione dei terreni agrari e forestali;
  - tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;
  - dichiarazioni o autorizzazioni per taglio di manutenzione;
  - autorizzazioni per regolarizzazione (nei casi previsti dalla L.R. 39/2000) di opere ed interventi eseguiti in assenza del nulla osta in materia di vincolo idrogeologico o in difformità dalle prescrizioni normative o dalle prescrizioni impartite in sede autorizzativa.
  - controllo delle pratiche attraverso il "Sistema informativo per la gestione delle attività forestali" all'interno del sistema regionale SIART.
2. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento, di cui al precedente comma, riceve le richieste di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio attività, valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, accerta d'ufficio i fatti, chiede la rettifica di dichiarazioni od istanze incomplete od erranee, interrompe o sospende i termini del procedimento nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti regionali, nonché dal presente Regolamento, cura le comunicazioni relative alle pratiche assegnate, individua la competenza nella fase dell'istruttoria tecnica provvedendo a trasmettere le relative pratiche all'organo individuato, indice le eventuali conferenze di servizi interne od esterne ai fini della definizione delle pratiche di comune accordo con il titolare della P.O. "Urbanistica, Sit, Vincolo Idrogeologico e Difesa del Suolo".
  3. Il responsabile del procedimento cura la trasmissione dell'adozione dell'atto finale e di tutte le comunicazioni ricevute in merito alla adozione di provvedimenti di interruzione o revoca delle autorizzazioni e delle dichiarazioni al titolare della P.O. "Urbanistica, Sit, Vincolo Idrogeologico e Difesa del Suolo".
  4. Nei casi di avvio d'ufficio del procedimento, previsti dalla Legge o dai regolamenti, il responsabile di cui al presente articolo cura la comunicazione personale ai soggetti nei cui confronti l'atto finale è destinato a produrre effetti.

### **TITOLO III – LA FASE PROCEDIMENTALE**

#### **ART. 5**

##### **PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE**

1. Le richieste di autorizzazione e le dichiarazioni devono essere presentate utilizzando apposita modulistica disponibile sul sito internet del Circondario Empolese Valdelsa - Ufficio Vincolo Idrogeologico Agricolo e Forestale. Tale modulistica dovrà in ogni caso essere conforme alla normativa vigente in materia e non potrà in nessun caso introdurre requisiti autorizzativi, documentazione a corredo, termini e modalità ulteriori e diversi da quelli previsti dalla stessa normativa.
2. Le richieste di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio attività possono essere trasmesse tramite posta, consegna diretta ed anche con le modalità previste dall'art. 38 D.P.R. 445/2000 (ovvero per fax o per via telematica) presso il protocollo del Circondario Empolese Valdelsa (P.za della Vittoria, 54 - Empoli).
3. Ai fini dell'avvenuta ricezione e della decorrenza dei termini del procedimento fa fede il protocollo del Circondario Empolese Valdelsa.
4. Le dichiarazioni in 2 copie (1 originale + una copia) devono essere prodotte complete con gli allegati richiesti, utilizzando la modulistica predisposta dall'ente, firmate dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 48/R/2003.
5. Le richieste di autorizzazione in 3 copie (1 originale con marca da bollo + due copie) devono essere prodotte complete con gli allegati indicati all'art.6 del presente Regolamento, firmate dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 48/R/2003.

La mancanza del bollo non determina la non accoglibilità della domanda. In questo caso il responsabile del procedimento richiederà la regolarizzazione della stessa, nelle forme previste dalla legge, regolarizzazione che dovrà avvenire entro i termini previsti per la conclusione del procedimento (art. 9 del presente Regolamento);

6. Nel caso di persone giuridiche, la richiesta di autorizzazione o la dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile o da procuratore speciale debitamente autorizzato, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa. Nel caso di procuratore speciale, dovrà essere presentata copia conforme della procura speciale ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme previste dalla legislazione vigente (D.P.R. 445/2000).
7. Nel caso di comproprietà, la richiesta di autorizzazione o la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei comproprietari presentando:
  - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere autorizzato alla presentazione dell'istanza dai rimanenti comproprietari (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000) con allegata copia di documento d'identità.
8. Nel caso di persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo o affittuari del terreno, la richiesta di autorizzazione o la dichiarazione può essere presentata dall'acquirente solo se accompagnata da delega alla presentazione sottoscritta dal proprietario o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del possessore nelle forme previste dalla legislazione vigente.
9. Nel caso in cui non sia stato possibile rispettare il programma dei tagli della dichiarazione presentata e scaduta, si dovrà presentare una nuova dichiarazione di taglio in cui sia evidenziata in planimetria l'area già sottoposta a taglio da quelle da sottoporre nella corrente dichiarazione.
10. Le autorizzazioni di cui al comma 6 dell'art. 42 della L.R. 39/2000 e s.m.i., relative a trasformazioni o opere soggette ad autorizzazione paesaggistica e per le quali occorre coordinare il rilascio dell'autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio dell'autorizzazioni paesaggistiche, devono essere presentate al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) o al SUE (Sportello Unico Edilizio) comunale, se presenti, o all'Ufficio tecnico comunale.
11. Lo sportello SUAP/SUE o l'Ufficio tecnico comunale deve inviare al protocollo del Circondario Empolese Valdelsa le autorizzazioni entro 7(sette) giorni dal ricevimento.

## ART. 6

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DICHIARAZIONI E ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

1. Gli allegati obbligatori da presentare, a corredo delle richieste di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio attività sono i seguenti:
  - copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del richiedente;
  - carta topografica in scala 1:10.000 o 1:5.000 con delimitazione esatta dell'area d'intervento (consultabile e scaricabile dal sitoweb <http://websit.circondario.empolese-valdelsa.it/>);
  - estratto carta catastale in scala 1:2000 con delimitazione esatta dell'area d'intervento;
  - visura catastale delle particelle interessate dall'intervento;
  - copia conforme del contratto di vendita del bosco in piedi, oppure in assenza di questo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario o del possessore/acquirente con copia fotostatica non autenticata del documento d'identità;
  - relazione tecnica descrittiva degli interventi sottoscritta da un tecnico abilitato con cartografia in formato cartaceo e digitale (file dwg, shapefile), nei casi previsti dal Regolamento Forestale 48/R/2003 e s.m.i..
2. Gli allegati aggiuntivi ai precedenti sono i seguenti:
  - per interventi di taglio del bosco soggetti ad autorizzazione su superficie > di 10 ha:
    - Progetto di taglio a firma di un tecnico abilitato che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni, la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento, l'anno di ultima utilizzazione, il tipo di intervento e le modalità esecutive di abbattimento e di esbosco.
  - per le dichiarazioni per interventi previsti nei piani dei tagli:
    - Elenco puntuale delle sole particelle sottoposte a taglio per l'anno silvano considerato, così

come approvato nel piano dei tagli;

per il taglio di piante fuori foresta:

- relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che asseveri l'eccezionalità dell'intervento ai sensi dell'art.56 del Regolamento Forestale 48/R/2003 e s.m.i..

per gli interventi agro-silvo-pastorali soggetti ad autorizzazione o dichiarazione:

- oltre alla relazione tecnica (vd.allegati obbligatori) almeno n.4(quattro) foto dell'area di intervento, indicando sulle cartografie allegate, i punti e le direzioni di scatto delle foto;
- nel caso di impianti di vigneto cartografia di dettaglio riportante i drenaggi superficiali e sotterranei;

per gli interventi di tagli di manutenzione per il mantenimento delle pertinenze di opere idrauliche pubbliche:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante gli estremi dell'atto autorizzativo di nulla-osta idraulico rilasciato dalla autorità competente oppure il numero e la data di protocollo dell'avvenuta presentazione di istanza ai sensi del R.D. n° 523 del 1904.

per gli interventi di trasformazioni da terreno saldo a periodica lavorazione non soggette ad autorizzazione paesaggistica:

- asseveramento o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si dichiara che l'intervento non è soggetto a vincolo paesaggistico per l'ente comunale competente.

per interventi di opere connesse al taglio apertura di piste permanenti o temporanee:

- relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che evidenzi le caratteristiche dell'intervento;
- carta topografica e catastale in cui siano indicati i tracciati e le relative ampiezze, precisando le caratteristiche geometriche del tracciato con indicazione dello stato attuale, modificato e sovrapposto.

3. Le dichiarazioni relative a tagli di manutenzione per il mantenimento delle pertinenze di elettrodotti, reti di servizio pubblico, ferrovie, viabilità pubblica, sezioni di opere idrauliche pubbliche presentate da parte di enti pubblici o da società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati (ai sensi dell'art.38 c.2) e degli artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Forestale 48/R/2003), possono essere corredate, in sostituzione di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, da:
  - cartografia cartacea in scala massima 1:25.000/ 1:10.000 e copia digitale con individuazione delle zone di intervento;
  - copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del richiedente o legale rappresentate.
4. Per le istanze soggette a regolarizzazione (ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della L.R. 39/2000) il richiedente deve presentare, oltre agli allegati, copia del sommario processo verbale e copia della ricevuta di pagamento delle sanzioni amministrative.
5. Nei casi in cui alcuni lavori rivestano carattere di somma urgenza (ad esempio nel caso di taglio di piante isolate pericolose ai sensi dell'art.38 Regolamento Forestale 48/R/2003), il richiedente ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine indicato dal presente Regolamento, purché ne dia comunicazione preventiva, motivata e scritta al Circondario Empolese Valdelsa, indicando la data di inizio dei lavori e allegando la seguente documentazione:
  - almeno n. 4(quattro) fotografie dell'area di intervento con allegata cartografia riportante i punti e le direzioni di scatto delle foto;
  - un asseveramento di un tecnico abilitato che attesti lo stato di somma urgenza e di pericolosità.
6. Per le opere disciplinate all'artt. 82 e 95 del Regolamento Forestale 48/R/2003, il responsabile del procedimento, oltre agli allegati, può richiedere, valutata l'entità dell'intervento da eseguire, una relazione tecnico agronomica dettagliata, contenente eventualmente una relazione geologica in ottemperanza alle norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori (artt.73 a 78 del Regolamento Forestale 48/R/2003).

## ART.7

### TRASFORMAZIONI DEI BOSCHI E RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI

1. Qualsiasi istanza di autorizzazione per trasformazione di superficie boscata (di cui all'art.3 della Legge Forestale) che comporti l'eliminazione di parte o della totalità della vegetazione forestale e il

cambio di destinazione d'uso del suolo può essere autorizzata esclusivamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivo in relazione alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici, così come disposto dall'art. 80 comma 1) del Regolamento Forestale 48/R/2003.

2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2000 mq, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione all'art.44 della L.R. 39/2000.
3. Ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento "per terreni nudi" si intendono tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi della art.3 del L.R. 39/2000.
4. Qualora il richiedente non possieda terreni nudi dovrà fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiarando la mancata disponibilità di terreni da sottoporre a rimboschimento.
5. Se l'intervento è soggetto a vincolo paesaggistico l'istanza di autorizzazione per trasformazione dovrà pervenire tramite l'ente comunale. In caso di non sussistenza di vincolo paesaggistico il richiedente dovrà dichiarare durante la compilazione della istanza che l'intervento non è soggetto a vincolo paesaggistico ai fine del Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.
6. Ai fini del rimboschimento compensativo il richiedente dovrà produrre allegato all'istanza di trasformazione relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, riportante:
  - la superficie e la localizzazione cartografica dell'area esatta dove verrà effettuato il rimboschimento;
  - la superficie e la localizzazione cartografica di eventuali altre aree trasformate in titolo di proprietà o di possesso dal richiedente nei tre anni precedenti;
  - la destinazione attuale dei terreni interessati dal rimboschimento, nonché i vincoli urbanistici paesaggistici insistenti sull'area;
  - le specie forestali messe a dimora, le modalità tecniche, le lavorazioni del terreno ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto;
  - ricevuta di deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboschimento e delle opere di manutenzione per i successivi 3 anni secondo quanto riportato all'art.11 del presente regolamento e all'art. 81 del Regolamento Forestale 48/R/2003.

## ART. 8

### AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di istanza di:
  - dichiarazione completa di tutti i dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore, il termine iniziale decorre dal ricevimento della pratica al protocollo del Circondario Empolese Valdelsa (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.);
  - autorizzazione completa di tutti i dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore, l'avvio del procedimento avviene con il ricevimento della pratica al protocollo del Circondario Empolese Valdelsa. Trattandosi di richieste su istanza di parte, l'Ente darà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento al richiedente (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.).
2. Il responsabile del procedimento in caso di istanza incompleta provvede a comunicare con raccomandata A/R agli interessati, entro 15(quindici) giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30(trenta) giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento.  
Per le integrazioni accolte sarà data comunicazione ufficiale per mezzo di posta ordinaria. L'accogliibilità delle integrazioni non costituisce per i lavori soggetti a dichiarazione (silenzio – assenso) nessun assenso tecnico, ma esclusivamente amministrativo e documentale da parte dell'amministrazione.
3. I termini per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data di ricevimento al protocollo della Circondario Empolese Valdelsa della documentazione richiesta ad integrazione.
4. Nel caso in cui, entro 60(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di integrazione, il richiedente non abbia presentato la documentazione richiesta, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della pratica dandone comunicazione all'interessato.

**ART. 9**  
**ATTI FINALI**

1. I procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione si concludono con atto dirigenziale da adottarsi entro i seguenti termini ordinatori e non perentori di:
  - 45(quarantacinque) giorni dall'avvio del procedimento per tutte le richieste di autorizzazione;
  - 90(novanta) giorni dall'avvio del procedimento per le richieste di autorizzazione relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'art. 44 del Regolamento Forestale 48/R/2003 e dei piani di coltura di cui all'art. 67 della L.R. 39/2000.
2. Le dichiarazioni per silenzio-assenso, fatto salvi i casi di interruzione o sospensione, devono intendersi conclusi dopo 20 giorni dall'avvenuto deposito dell'istanza all'Ufficio protocollo del Circondario Empolese Valdelsa. Eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori potranno essere impartite con apposito atto dirigenziale.
3. L'autorizzazione per silenzio-assenso, nei casi previsti dal Regolamento Forestale 48/R/2003, fatto salvi i casi di interruzione o sospensione, deve intendersi conclusa alla scadenza del termine indicato al comma 1. Entro tale termine, con apposito atto dirigenziale, possono essere impartite prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
4. Nel caso di istruttorie di richieste di autorizzazione, anche di silenzio assenso, con esito procedimentale negativo per il richiedente, il responsabile del procedimento prima di trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione dell'atto finale, attiva la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. (invio del Preavviso di rigetto), interrompendo i termini del procedimento stesso. I termini del procedimento si concluderanno secondo quanto previsto dal citato art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

**ART. 10**  
**ULTERIORI ADEMPIMENTI**

1. I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione al Circondario Empolese Valdelsa della data di effettivo inizio dei lavori e l'eventuale ditta appaltatrice.
2. Nei casi di cui all'art. 7, comma 5, del Regolamento Forestale 48/R/2003, il Circondario Empolese Valdelsa con apposito atto dirigenziale, può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.
3. Nei casi di cui all'art. 85, comma 1, della L.R. 39/2000, il Circondario Empolese Valdelsa, con apposito atto dirigenziale, prescrive gli interventi necessari al ripristino, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione.

**ART. 11**  
**DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Nel caso in cui la L.R. 39/2000 o il Regolamento Forestale 48/R/2003 prevedano la costituzione di un deposito cauzionale, questo dovrà essere costituito, mediante depositi bancari o mediante fidejussione bancaria a favore dell'Ente ed estinguibile solo a seguito di specifica autorizzazione del Circondario Empolese Valdelsa, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento che ne richiede la costituzione (art. 4 del Regolamento Forestale 48/R/2003).
2. Nel caso in cui la L.R. 39/2000 o il Regolamento Forestale 48/R/2003 prevedano il versamento di somme per interventi da eseguire in via sostitutiva da parte dell'Ente, il pagamento, deve essere effettuato mediante versamento sullo specifico c/c postale o mediante bonifico bancario intestato al Circondario Empolese Valdelsa.

**ART.12**  
**VARIANTI**

1. Le varianti ai progetti devono essere presentate al protocollo del Circondario Empolese Valdelsa.
2. Le autorizzazioni per varianti preliminari relative connesse a lavori agrari per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al Titolo III del Regolamento Forestale 48/R/2003 (*"Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"*), sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante:
  - non preveda variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  - contenga elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato che mostrino tutte le variazioni in stato sovrapposto rispetto all'autorizzazione precedente.
3. Le autorizzazioni in variante di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

**ART. 13**  
**VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI**

1. Le autorizzazioni per tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validità per l'anno silvano in corso e per i 2(due) anni silvani successivi, ai sensi degli artt. 8-11 del Regolamento Forestale 48/R/2003.
2. Le dichiarazioni per tagli boschivi hanno validità per l'anno silvano in cui viene presentata la dichiarazione e per quello successivo, ai sensi degli artt. 8-11 del Regolamento Forestale 48/R/2003.
3. Le autorizzazioni generiche hanno validità temporale massima di anni 5(cinque) dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo.
4. Le dichiarazioni generiche hanno validità temporale di 3(tre) anni dalla data di presentazione della stessa.
5. Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata o dichiarata entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione o della dichiarazione, il richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Vincolo Idrogeologico del Circondario Empolese Valdelsa, l'indicazione sommaria dell'eventuale superficie che non è stato oggetto di intervento rispetto a quella autorizzata o dichiarata. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.  
Inoltre prima della scadenza dell'atto autorizzativo l'interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell'atto stesso.

**ART.14**  
**PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le autorizzazioni e dichiarazioni per tagli boschivi non sono soggette a proroga.
2. Le autorizzazioni generiche per le quali non è scaduto il termine temporale di validità, possono essere prorogate presentando apposita e motivata istanza in bollo almeno 60(sessanta) giorni prima della scadenza della validità della autorizzazione, secondo le modalità previste dal comma 3 del presente articolo.
3. La richiesta di proroga delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere con movimentazione di terreno connesse alla coltivazione ed alla sistemazione dei terreni agrari e forestali, deve essere prodotta in bollo con i seguenti allegati:
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in cui si dichiara che niente è modificato rispetto a quanto già autorizzato;
  - relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato con asseverazione indicante lo stato di avanzamento dei lavori, il tempo previsto per la loro conclusione, il permanere delle condizioni riportate nella domanda iniziale e la documentazione comprovante che i fatti intervenuti non interferiscono sul contesto dell'intervento.

4. La proroga potrà essere concessa per un periodo di validità non superiore ai 5(cinque) anni.
5. Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare.

#### **ART.15** **RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le autorizzazioni e dichiarazioni per tagli boschivi non sono soggette a rinnovo.
2. Le autorizzazioni generiche per le quali è scaduto il termine temporale di validità, possono essere rinnovate presentando apposita e motivata istanza in bollo secondo le modalità previste dal comma 3 del presente articolo.
3. La richiesta di rinnovo delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere con movimentazione di terreno connesse alla coltivazione ed alla sistemazione dei terreni agrari e forestali, deve essere prodotta in bollo con i seguenti allegati:
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in cui si dichiara che niente è modificato rispetto a quanto già autorizzato;
  - relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato con asseverazione indicante lo stato di avanzamento dei lavori, il tempo previsto per la loro conclusione, il permanere delle condizioni riportate nella domanda iniziale e la documentazione comprovante che i fatti intervenuti non interferiscono sul contesto dell'intervento.
4. Il rinnovo potrà essere concesso per un periodo di validità non superiore a 5(cinque) anni;
5. Nell'atto con cui viene concesso il rinnovo, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare.

#### **ART.16** **SANATORIE**

1. Sono soggette ad autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della L.R. 39/00, tutte le opere o le trasformazioni effettuate:
  - in assenza di titolo o in difformità dalle prescrizioni impartite in sede autorizzativa, che risultano comunque conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del/dei trasgressore/i o dell'/degli obbligato/i in solido.
3. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato tramite versamento sullo specifico c/c postale del Circondario Empolese Valdelsa.
4. La domanda di autorizzazione per la regolarizzazione delle opere eseguite, od in corso di esecuzione, deve essere presentata entro 60(sessanta) giorni dall'avvenuta notifica del sommario processo verbale o entro 90(novanta) giorni a partire dalla data di emissione dell'ordinanza di ripristino con cui è contestata la violazione per le opere eseguite in assenza di titolo;
5. La presentazione dell'istanza in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi;
6. Nel caso di conformità il soggetto interessato o l'avente titolo, per accedere alla procedura di regolarizzazione, dovrà corredare la domanda con gli elaborati timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.

#### **ART.17** **MODIFICAZIONE ED ABROGAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale del presente Regolamento sono deliberate dalla Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa.

**ART. 18**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n° 60 del 21/09/2010 ed entra in vigore a partire da 04/10/2010.
2. Il presente Regolamento viene inserito nella raccolta dei regolamenti e pubblicato sul sito web del Circondario Empolese Valdelsa affinché possa essere a disposizione del pubblico per la consultazione.